



Regolamento per l'attività di arrampicata nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Premessa.

- Vista la Legge 6/12/91 n. 394 concernente norme quadro sulle aree protette, art.1 comma 3;
- Visto il D.P.R. 5/06/1995 concernente l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, art.1 comma 6 e relative norme di salvaguardia di cui all'art. 3 dell'Allegato A);
- Vista la Legge n.157/92 sulla protezione della fauna selvatica;
- Viste le Direttive Europee 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” e relativi allegati, concernente la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- Visto il DPR 357/97 e s.m.i. concernente il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19/06/2009 recante “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” in cui è inclusa la ZPS IT9110039 Promontorio del Gargano;
- Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2009 recante “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE” in cui sono inclusi numerosi SIC ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
- Visto il Regolamento per le attività di arrampicata nel territorio del Parco Nazionale del Gargano del 06/10/2000;
- Viste le documentazioni dell'Ex INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) “Carta delle vocazioni faunistiche della regione Puglia”;
- Considerata la presenza nidificante di uccelli rapaci e del Corvo Imperiale *Corvus Corax* e la notevole rilevanza naturalistica delle aree rupicole del Parco Nazionale del Gargano;
- Considerata la rarefazione delle popolazioni di rapaci, con particolare riferimento alle specie maggiormente minacciate a livello internazionale e locale come l'avvoltoio Capovaccaio *Neophron pecnopterus*, il falco Lanario *Falco Biarmicus* e il Gufo reale *Bubo bubo*;
- Considerata inoltre la presenza nelle cavità carsiche del Parco Nazionale del Gargano di numerose colonie riproduttive di chirotteri, specie di interesse comunitario meritevoli di particolare tutela;
- Considerata l'importanza di tali habitat anche per la presenza di specie vegetali localizzate ed endemiche;
- Considerato il notevole afflusso alle pareti rocciose del Parco Nazionale del Gargano di appassionati praticanti le attività di arrampicata e palestra di roccia;
- Ravvisata la necessità di aggiornare ed integrare le misure di salvaguardia contenute nel regolamento del 06/10/2000 al fine di conseguire una più efficace tutela delle specie animali e degli habitat interessati dalla pratica dell'arrampicata sportiva;
- Dato atto che l'Amministrazione Provinciale di Foggia, nell'ambito delle procedure delegate dalla Regione Puglia per la gestione dei Siti Natura 2000 con Delibera _____ del ____, ha previsto un protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio, per promuovere l'esercizio dell'attività di arrampicata sportiva nel rispetto della salvaguardia dei siti di nidificazione dei rapaci rupicoli;
- Visto il monitoraggio dell'avifauna presente nei siti interessati all'arrampicata, effettuato dal Centro Studi Naturalistici, nell'ambito del progetto “LIFE Montenero” e nell'ambito del progetto FAS di “Potenziamento dell'Osservatorio Naturalistico del Parco Nazionale del Gargano”;
- Visto il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 263 del 29/11/99;
- Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.146 del 6/07/99;

1. Oggetto

Il presente documento ha per oggetto la regolamentazione nello spazio e nel tempo delle attività di arrampicata nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per attività di arrampicata si intende la salita o la discesa di una parete rocciosa naturale, effettuata con o senza l'ausilio di attrezzature.

3. Disposizioni generali

Nel territorio del Parco Nazionale del Gargano vige il divieto generale di praticare le attività di arrampicata, ad eccezione dei seguenti siti, dove non si segnalano da anni nidificazioni di rapaci rupicoli così come evidenziato dalle relazioni sopra richiamate:

- Posta Capuano (esclusa la gola), nel comune di Manfredonia;
- Valle Palombara, nel comune di Rignano Garganico;
- Ripe Rosse, limitatamente alle pareti situate a valle della SS 89, nel comune di Mattinata;
- pareti limitrofe all'uscita della galleria di Monte Saraceno, sulla S.S. 89 verso Mattinata, nel comune di Mattinata.

I siti indicati sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato 1, parte integrante del presente regolamento. L'attività di arrampicata nei predetti siti è consentita previa autorizzazione dell'Ente parco da rilasciarsi secondo le disposizioni del presente regolamento.

Possono presentare la richiesta di autorizzazione all'arrampicata solo associazioni o federazioni di associazioni di carattere regionale o nazionale.

Nelle aree così come sopra individuate, le attività di arrampicata sono consentite esclusivamente in orari diurni.

4. Autorizzazioni

Per poter richiedere l'autorizzazione per l'attività di arrampicata, i richiedenti dovranno far pervenire all'Ente Parco Nazionale del Gargano, entro il 30 settembre di ogni anno solare, apposita richiesta, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento, disponibile sul sito www.parcogargano.it. L'autorizzazione concessa è valida per l'anno solare successivo.

Le richieste pervenute entro il termine utile saranno valutate in relazione ai seguenti criteri:

- compatibilità della proposta rispetto alle esigenze di tutela degli habitat e delle specie;
- capacità della proposta di garantire la più ampia fruizione dei siti, nel rispetto del criterio di cui al punto precedente;
- capacità della proposta di contribuire al miglioramento dello status di conservazione degli habitat e delle specie e all'incremento della consapevolezza dei soggetti partecipanti circa la tutela dei siti.

L'Ente Parco, a seguito di apposita istruttoria, potrà rifiutare l'autorizzazione richiesta o limitarla nello spazio e nel tempo o subordinarla a specifiche prescrizioni.

Per ottenere l'autorizzazione occorre il parere del Comitato Tecnico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

Nel caso di richieste provenienti da più soggetti sugli stessi siti, l'Ente Parco valuterà la compatibilità delle diverse proposte e, in caso negativo, concederà l'autorizzazione al soggetto che avrà formulato la miglior proposta in relazione ai succitati criteri.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione assume la responsabilità della conformità delle attività svolte a quanto previsto dall'autorizzazione stessa.

La concessione dell'autorizzazione non comporta alcuna responsabilità di tipo civile e penale da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano in relazione all'attività svolta dai soggetti autorizzati.

5. Modalità di esercizio dell'attività

Durante le attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento eticamente

accettabile nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi. È fatto inoltre divieto assoluto di:

- scrivere, segnalare sulle pareti di roccia ovvero segnalare le piste, nonché danneggiare o alterare l'habitat e lo stato dei luoghi;
- lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altri supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione dei chiodi strettamente necessari alla pista.

Per l'attività di arrampicata nei siti di cui all'art. 3 è consentito attrezzare le pareti adibite a palestra di roccia.

Durante lo svolgimento dell'attività dovrà essere tenuta copia dell'autorizzazione concessa, al fine di consentire i necessari controlli da parte delle autorità preposte.

6. Sanzioni

L'esercizio dell'attività di arrampicata in assenza di autorizzazione o in difformità da essa è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 1.032,91, fatte salve le aggravanti costituenti ipotesi di reato, come disposto dall'art. 30 comma 2 delle Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91.

7. Vigilanza

Il Corpo Forestale dello Stato è specificatamente incaricato di far osservare il dispositivo del presente regolamento.

8. Disposizioni finali

Le attività di arrampicata effettuate per urgenti ed immediate esigenze da parte degli organi di protezione civile e di soccorso preposti, sono escluse dall'applicazione del presente regolamento. Si fa obbligo comunque di formale comunicazione a questo Ente.

Il presente regolamento ha carattere di temporaneità e potrà essere oggetto di variazione e/o integrazione sulla base delle indicazioni che emergeranno dal Piano del Parco e dal Regolamento del Parco e/o da contingenti esigenze di tutela.

È abrogato il Regolamento per le attività di arrampicata nel territorio del Parco Nazionale del Gargano del 06/10/2000.

f.to il Direttore